



COMUNE DI ROBASSOMERO

PROVINCIA DI TORINO

☎ 011/9234401- Fax 011/9234422

www.comune.robassomero.to.it - e-mail comune@comune.robassomero.to.it

REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE RENDONO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni che, ai primi quattro commi testualmente recita:

“Art 1 – Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione”.

(Rubrica così sostituita dall'art. 1 c 1, lettera f della legge 7 maggio 2009, n. 46),

- **1** (comma così sostituito dall'art.1, c. 1°) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
- **2** Le disposizioni del presente articolo riapplicano in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni Referendarie disciplinate da normativa statale. Per le Elezioni dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali, dei Sindaci e dei Consigli Comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
- **3** (comma così sostituito dall'art. 1, c. 1 b) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti: a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, possibilmente anche un recapito telefonico; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti Organi dell'Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
- **3 BIS** (comma inserito dall'art. 1, c. 1 c) della legge 7 maggio 2009 n. 46) Fatta salva ogni altra responsabilità nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, l'Azienda Sanitaria Locale dispone la sospensione del rapporto di servizio per la durata di 3 mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a 9 mesi.
- **4** (comma così modificato dall'art. 1, c. 1 d) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale di un accompagnatore per l'esercizio del voto”;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno 8 maggio 2009, n. 28;

Visto lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO

Gli elettori interessati dovranno inviare (preferibilmente su modello gratuito da ritirare presso l'Ufficio elettorale comunale) la prescritta dichiarazione entro il **28 marzo 2016**, (ventesimo giorno antecedente la data della votazione).

L'ufficio elettorale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Robassomero, lì 10.03.2016

IL SINDACO
(rag. Antonio MASSA)